SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 913 e 385-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, Ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

(RELATORE MANCINO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici (n. 913)

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1977 (V. *Stampati nn.* **40, 347** *e* **626**)

d'iniziativa dei deputati BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO e ZANONE (40); ALMIRANTE, DE MARZIO, ROBERTI, PAZZAGLIA, TRANTINO, FRANCHI e SERVELLO (347); ZUCCALÀ, CRAXI, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI, FELISETTI, FERRI, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA Maria, NOVELLINI, SALADINO e SALVATORE (626)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 ottobre 1977

Norme per le nomine negli enti pubblici economici (n. 385)

d'iniziativa dei senatori ANDERLINI, BRANCA, BREZZI, GALANTE GARRONE, GIUDICE, GOZZINI, GUARINO, LA VALLE, LAZZARI, MASULLO, PARRI, PASTI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ROMANÒ e VINAY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1976

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1977, è all'esame del Senato il disegno di legge n. 913 concernente « norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ».

Il disegno di legge al nostro esame è un testo unificato di iniziative autonome dei deputati Bozzi ed altri ad oggetto « norme per il controllo del sottogoverno (proposta di legge Camera n. 40); Almirante ed altri ad oggetto « schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti » (proposta di legge n. 347); Zuccalà ed altri ad oggetto « disciplina delle nomine negli enti pubblici economici e nelle società a compartecipazione pubblica » (proposta di legge n. 626).

Esso prevede che il presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, avanti di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e di vice presidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare. Vengono escluse dalla disciplina in esame le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione del-Partecipazioni statali, per le quali, come i colleghi sanno, il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge sulla riconversione industriale.

La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per indicare la candidatura, dei motivi che la ispirano (essi devono rispondere a criteri di capacità professionale di esperienza acquisita dei candidati e di riferimento preciso ai fini e agli indirizzi di gestione, che si intendono perseguire nello istituto o ente pubblico). Viene esclusa la richiesta di parere parlamentare, quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando siano vincolate per disposizione di legge.

Il parere richiesto deve essere espresso dalle Commissioni competenti di ciascun ramo del Parlamento entro venti giorni dall'assegnazione alle Commissioni stesse, con una proroga una volta sola di dieci giorni per una reputata maggiore completezza di istruttoria. Nella ipotesi di omesso parere nel termine avanti detto, l'organo cui compete la nomina può provvedere ugualmente. È stabilita la medesima procedura anche in caso di conferma della persona in carica, la quale non può essere effettuata per più di due volte.

Per le nomine, proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti pubblichi anche economici, è prevista una comunicazione alle Camere entro 15 giorni; essa deve contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o le designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate.

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di presidente e di vicepresidente sono dichiarate incompatibili con le funzioni di membro del parlamento e dei consigli regionali; di dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; di dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni di vigilanza sugli enti ed istituti; di membro dei Consigli superiori o di altri organismi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti e istituti; di magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; di avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello

Stato; di appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina ed entro trenta giorni dalla scadenza del mandato, i presidenti ed i vicepresidenti degli enti o istituti di cui discutiamo sono tenuti a dichiarare di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità avanti esplicitate, la consistenza del proprio patrimonio e di aver effettuato la dichiarazione dei propri redditi.

L'articolo 10 del disegno di legge fa obbligo, alle regioni: *a*) di emanare norme legislative, per confermare le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti e istituti pubblici anche economici di competenza del Presidente della giunta regionale, della giunta regionale o dei singoli assessori ai princìpi fondamentali contenuti nella disciplina in esame; *b*) di assicurare forme di intervento dei consigli regionali nei procedimenti di nomina, di proposta o di designazione dei presidenti e dei vicepresidenti; *c*) di stabilire « analoghe incompatibilità »; *d*) di indicare i criteri di scelta e i requisiti dei candidati.

1. 1. — All'esame delle Commissioni congiunte 1ª e 5ª del Senato è stato portato altresì il disegno di legge n. 385 dei senatori Anderlini ed altri avente ad oggetto « norme per le nomine negli enti pubblici economici ». L'architettura della predetta iniziativa, sia pure riferita soltanto agli enti pubblici economici, non si discosta di molto da quella — complessivamente più completa — del provvedimento di già approvato dalla Camera dei deputati: era stata, epperò, prevista l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza, composta pariteticamente da deputati e senatori, cui sarebbe stata attribuita la competenza a rendere il prescritto parere.

2. — Onorevoli colleghi, il problema di una seria regolamentazione dei criteri e dei requisiti nelle nomine degli amministratori di istituti e di enti pubblici, anche economici, è vecchio quanto la discrezionalità dei governi nella promanazione di atti che o per ragioni di materia o per la loro natura non sono soggetti nè a controllo preventivo nè a sindacato successivo di merito e talora anche di legittimità.

Se l'evoluzione dei rapporti legislativo-esecutivo ha progressivamente ridotto lo spazio di autorità e, quindi, di insindacabilità del comportamento politico-amministrativo dei governi nella emanazione di determinati atti — risultando all'ordinamento indifferenti sia le modalità del processo formativo sia il contenuto del provvedimento —, tuttavia la sempre più penetrante presenza dello Stato nella vita economica e sociale del Paese — di qualunque Paese — rende necessaria una disciplina rigorosa del comportamento discrezionale della Pubblica amministrazione, se si vogliono evitare atti che non siano riferiti ad un uso corretto del potere discrezionale. E se si ha riguardo agli strumenti di intervento, che ogni Paese moderno utilizza nella dinamica sociale, ci si rende conto della necessità di collocare gli atti discrezionali della Pubblica amministrazione al riparo di eventuali deformazioni a fini di parte.

Il progressivo allargamento delle forbici della separazione dei poteri costituzionali del nostro ordinamento non aiuta, peraltro, a realizzare quegli equilibri che devono essere propri degli Stati moderni, atteso che una serie di atti paralleli al Governo e solo indirettamente allocabili in testa a quest'ultimo — si pensi agli enti strumentali, divenuti moltissimi! — si sottrae fatalmente al retto rapporto legislativo-esecutivo. La proliferazione di enti pubblici ha sostanzialmente privato il Parlamento di una serie di controlli, quello della Corte dei conti sulle attività dei medesimi non essendo sufficiente e tanto meno surrogatorio e quello sul rendiconto consuntivo mettendo in movimento un impercettibile meccanismo di sindacato, che si conclude quasi sempre in un nulla di fatto dal punto di vista sostanziale e formale. Il controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, che oggi viene esercitato dalla Corte dei conti, è ritenuto, infatti, da più parti insufficiente e inadeguato; la stessa relazione della Corte dei conti, che esaurisce l'attività di controllo, anche quando sulla

medesima portano il proprio esame le singole Commissioni di merito, si configura come una doverosa presa di coscienza, quasi sempre priva di conseguenze politiche, come peraltro testimonia il dibattito che si sviluppò in Senato in occasione dell'approvazione del bilancio 1968 e si concluse, come amaramente ha rilevato alla Camera l'onorevole Bozzi, senza voto politico, pur in presenza di precisi rilievi mossi alla gestione di molti enti pubblici.

Proprio la creazione di una molteplicità di enti, che si sono sostituiti all'amministrazione diretta dello Stato, postula una riconsiderazione generale sulla funzione del Parlamento, sul rapporto legislativo-esecutivo, sulla ineludibile esigenza di ricondurre al controllo politico del Parlamento tutte le attività della gestione indiretta: la prassi che si è stabilita sino ad oggi è fuorviante, permanendo ancora valido il meccanico rapporto « legge generale - atto puntuale di amministrazione », con una serie di compartimenti-stagno non riconducibili — se non attraverso la forma delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, che sono atti di parte — alla fonte del controllo primario, che è e resta ancora il Parlamento.

È stato scritto bene nella relazione alla proposta di legge Bozzi che « non sembra che l'articolo 100 della Costituzione abbia voluto sostituire il controllo parlamentare con quello di altra natura della Corte dei conti ».

Richiamata, perciò, l'esigenza di imputare al Parlamento il potere di controllo della complessa attività governativa, nella quale — anche per ragioni di unità di indirizzo dell'azione amministrativa — rientra necessariamente quella svolta attraverso l'amministrazione indiretta, le Commissioni riunite hanno auspicato una riforma generale del controllo sull'attività degli enti finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato, per consentire alla Corte dei conti di andare al di là del riscontro cartellare e di esercitare un potere ispettivo capace di arricchire di prove documentali le sue asciutte relazioni sulla gestione e al Parlamento di poter concludere con un voto le sue autonome valutazioni politiche sull'attività di molteplici enti, che influenzano quanto il Governo lo sviluppo del nostro Paese.

In questo quadro si colloca la petizione del Parlamento di avere un suo spazio nel processo di formazione dell'atto di nomina degli amministratori di istituti e di enti pubblici, anche economici, che è una risposta ancora parziale alla domanda di centralità delle Camere nella funzione di indirizzo politico generale e di controllo anche specifico degli obiettivi di gestione degli enti di amministrazione indiretta o funzionali dello Stato.

3. — Pur nella distinzione delle funzioni e delle competenze, di cui diremo di qui a poco, un forte condizionamento, politico e morale, da parte del Parlamento sull'attività discrezionale del Governo, quanto a nomine di amministratori, può conferire agli atti di quest'ultimo limpidezza d'uso dei poteri e autorità di scelte insospettate.

Nel tormentato rapporto Governo-Parlamento su questo specifico punto, le iniziative legislative in via formale risalgono agli anni sessanta, ma non va sottaciuta, in questa occasione, la polemica apertasi proprio in questo ramo del Parlamento sulla composizione degli organi degli enti sottoposti a vigilanza statale e che si concluse con la istituzione di una Commissione nota come Commissione Sturzo e nata per combattere il deprecato fenomeno dei controllori-controllati, di cui Luigi Sturzo, dall'alto del suo magistero morale, denunciò la contraddittorietà, la illegittimità e gli effetti dirompenti sul piano della correttezza dell'azione amministrativa.

La legge 20 marzo 1975, n. 70, ha introdotto per la prima volta all'articolo 33 la previsione che le nomine degli amministratori degli enti siano comunicate ufficialmente alle Camere, con esposizione dei motivi che giustificano la scelta e del *curriculum* della persona proposta; c'è l'avvio ad una regolamentazione dei criteri di scelta e ad un rapporto diverso Governo-Parlamento, sottraendo dagli atti assolutamente insindacabili — se non dal punto di vista formale, certamente da quello politico — quelli relativi alla

nomina degli amministratori di enti pubblici. Giustamente l'onorevole Bressani, concludendo a nome del Governo il dibattito alla Camera, affermò che « le indicazioni governative debbono essere giustificate in base alla capacità professionale del candidato, considerata però non in astratto, ma intesa invece come idoneità a corrispondere alle finalità e agli indirizzi di gestione dell'ente ed istituto cui si intende preporre quel candidato ».

Si introduce come regola il criterio della professionalità, di una competenza professionale fuori discussione, accettata ed accertata, pacifica e rilevante: può discutersi in astratto della elasticità del concetto di professionalità ed il relatore non può fare a meno di farlo rilevare; ma sul piano concreto, atteso il maggiore distacco del parlamentare rispetto ai problemi del potere nella sua non nobile accezione di sottogoverno, il candidato è riguardato — o andrebbe riguardato — da una altezza diversa, che sono le funzioni del parlamentare senza vincolo di mandato, quali si richiedono ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione.

Le norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici riguardano istituti ed enti pubblici, anche economici (quindi, anche la Banca nazionale del lavoro, il Bando di Napoli, l'Enel, l'IRI, l'ENI, ecc.), rispetto ai quali al Governo è riconosciuto il potere di provvista, di proposta o di designazione all'organo competente. Restano, perciò, esclusi dalla disciplina in esame le nomine, le proposte o le designazioni cosiddette vincolate o dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare (articolo 5 della proposta approvata dalla Camera). Restano, altresì, escluse le nomine riferite agli enti di gestione della Partecipazioni statali, per le quali il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le nomine riguardano le cariche di presidente e di vicepresidente e non anche tutte le altre, atteso il diverso rilievo che assumono nella responsabilità gestionale i vertici degli istituti e degli enti pubblici e la considerazione di evitare, soprattutto nel primo impatto della nuova disciplina, una moltiplicazione di istruttoria da parte delle Commissioni competenti. Per le cariche di presidente e di vicepresidente è previsto il parere delle Commissioni di merito, mentre per le altre cariche si conferma il meccanismo della comunicazione dettato dall'articolo 33 della legge 70 del 1975, consistente nella esposizione del *curriculum* del prescelto.

4. — Sulla natura giuridica del parere si è molto discusso in dottrina ed interessante si è dimostrato il dibattito alla Camera.

La preoccupazione maggiore è sorta in ordine alla costituzionalità di una norma, che istituzionalizzerebbe una sorta di commistione di funzioni fra legislativo ed esecutivo ed inciderebbe sui poteri di autoregolamentazione delle assemblee elettive, ex articolo 64 della Carta costituzionale.

Due sono le fasi perchè si concretizzi il parere: *a*) richiesta del Governo, che è obbligatoria; *b*) espressione del parere da parte delle commissioni di merito, che è eventuale e, comunque, se reso, non vincolante.

Il parere, adunque, si colloca come obbligatorio e non vincolante; obbligatorio nel senso che esso va, comunque, richiesto ed è atto dovuto del Governo; non vincolante nel senso che il Governo può non tenerne conto. Esso si inserisce in modo corretto nella dialettica parlamento-governo, consentendo al primo — uso una espressione del sottosegretario Bressani — « di esercitare in modo più pieno le funzioni di indirizzo e di controllo che gli sono proprie, senza scardinare il principio della responsabilità governativa, che costituisce il perno su cui si regge il sistema dei rapporti tra esecutivo e legislativo ».

L'obiezione, secondo cui l'introduzione nel sistema vigente del parere del Parlamento sulle nomine violerebbe il principio della separazione dei poteri, in quanto si avrebbe l'inserimento nei procedimenti amministrativi di organi appartenenti all'area del potere legislativo e attribuirebbe alle Camere un potere di rendere pareri che la Carta costituzionale assegna, invece, al CNEL e al Con-

siglio di Stato, ad avviso delle Commissioni riunite 1ª e 5ª, non ha consistenza, soprattutto se si considera l'evoluzione dei rapporti legislativo-esecutivo e si concorda, come anche al relatore pare pacifico, sulla funzione del Parlamento in termini di indirizzo e di controllo dell'attività di Governo.

Se è pacifico che il Parlamento può e deve valutare la rispondenza degli atti di Governo a criteri obiettivamente fissati dalla legge in termini generali ed astratti, anche l'atto di nomina può non sfuggire a valutazioni oggettive di organi propri del Parlamento sulla idoneità del candidato a realizzare i fini propri dell'istituto o dell'ente pubblico: è un modo per ridurre almeno in parte, come si dice, gli spazi di governi paralleli.

Ciò non significa che il Governo perde la propria autonoma *potestas nominandi,* non essendovi alcuna commistione fra i due poteri, quello delle Camere esaurendosi nel momento in cui dà il parere o decade dal renderlo per inutile decorrenza dei termini e quello del Governo estrinsecandosi in maniera del tutto autonoma nella fase preparatoria o in quella concludente della deliberazione di nomina, di proposta o di designazione: il parere, concludendo su questo punto, si incastona nel procedimento, lo può influenzare ma non condizionare nel risultato.

5. — Il disegno di legge prevede l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia dell'emanando parere.

La soluzione è stata contrastata dal rilievo che sarebbe stata preferibile l'istituzione di una Commissione bicamerale, in conformità con quanto già deciso dal Parlamento a proposito delle nomine negli enti di gestione delle partecipazioni statali, e dalla obiezione della compressione della sfera di sindacato di ciascun parlamentare, attribuendo alle sole Commissioni di merito il potere di rendere il parere.

Il rilievo è stato ritenuto inconsistente: la soluzione adottata dalla Camera è apparsa corretta: essa dovrebbe anche significare — almeno questo è stato l'augurio espresso da molti colleghi — una inversione di tendenza alla proliferazione di Commissioni intercamerali, queste sì con attribuzioni di dubbia costituzionalità. L'obiezione, infine, dovrebbe essere superata da una attenta lettura dell'articolo 67 della Costituzione, il quale conserva in favore del parlamentare il potere di esprimere il proprio assenso o il proprio dissenso nei confronti delle determinazioni adottate da strutture proprie del Parlamento.

Le Commissioni riunite, a fronte di specifici emendamenti presentati dai senatori Nencioni e Basadonna, hanno ritenuto di confermare all'articolo 2 l'opportunità di legare il parere delle Commissioni competenti a valutazioni relative « ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire », essendo apparso più corretto che il Parlamento espliciti un suo motivato parere e non si riduca ad essere soltanto favorevole o contrario alla proposta di candidatura. È stato ritenuto altresì di dover circondare il parere della necessaria riservatezza, quanto a valutazioni delle persone, attraverso un opportuno richiamo ai princìpi dell'ordinamento, che riservano alle riunioni segrete la discussione delle e sulle persone fisiche.

Pur ravvisando l'opportunità che le Regioni adeguino le nomine di loro competenza ai princìpi fondamentali risultanti dal disegno di legge in discussione, le Commissioni riunite hanno avanzato qualche perplessità sul contenuto del secondo comma dell'articolo 10 — ritenuto interferente con gli autonomi poteri legislativi regionali —, ma non hanno approvato la proposta soppressiva del senatore Nencioni con il rilievo che le Regioni di diritto comune, facendo prevalere il momento collegiale al potere monocratico del presidente, hanno già definita nei loro statuti la competenza consiliare in materia di nomine.

Il disegno di legge è stato accolto a maggioranza nelle Commissioni riunite: se ne raccomanda, ora, l'approvazione da parte del Senato.

Faccio infine presente che le Commissioni riunite propongono l'assorbimento del disegno di legge n. 385.

MANCINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

Art. 1.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.

Art. 2.

Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

Per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 3.

Il parere è espresso entro il termine di venti giorni dall'assegnazione alle Commissioni della richiesta di parere, prorogabile una volta soltanto per dieci giorni, ove le Commissioni competenti chiedano di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorso il termine di cui al precedente comma, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

Art. 4.

La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguìta per addivenire alla indi-

DISEGNO DI LEGGE n. 913

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

Art. 5.

Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.

Art. 6.

Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la riconferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La riconferma non può essere effettuata per più di due volte.

Art. 7.

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; *b*) dipendente dell'Amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; *c*) dipendente dello

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; *d*) membro dei Consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; *e*) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; *f*) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; *g*) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Art. 8.

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina, a dichiarare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga dichiarazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali dichiarazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

Art. 9.

Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro 15 giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Art. 10.

Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del Presidente della Regione, della Giunta regionale o dei singoli assessori, le Regioni provvedono ad emanare norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali risultanti dalla presente legge, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le Regioni sono tenute ad assicurare forme di intervento dei Consigli regionali nei procedimenti di nomina, proposta o designazione di cui al precedente comma, a stabilire incompatibilità analoghe a quelle previste dalla presente legge e ad indicare i criteri di scelta e i requisiti dei candidati.

Art. 11.

Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 385

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANDERLINI ED ALTRI

Norme per le nomine negli enti pubblici economici

Art. 1.

La nomina a presidente e a direttore generale degli enti pubblici economici e di gestione di competenza dei ministri o del Consiglio dei ministri è sottoposta al previo parere di una Commissione parlamentare di vigilanza, composta pariteticamente da deputati e senatori secondo le norme stabilite dai rispettivi regolamenti parlamentari.

Art. 2.

Le proposte di nomina alle cariche di cui all'articolo 1 debbono riportare le motivazioni che giustificano la scelta ed una biografia della persona prescelta per la carica, nonchè l'indicazione degli altri eventuali incarichi ricoperti presso enti pubblici e privati.

La Commissione di vigilanza ha il potere di richiedere ulteriori notizie, informazioni e delucidazioni necessarie alla propria pronuncia.

Art. 3.

Il parere di cui all'articolo 1 deve essere reso dalla Commissione parlamentare entro 30 giorni dalla data di richiesta. Qualora si avvalga dei poteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, il termine è prorogato di altri 30 giorni.

Scaduti inutilmente i termini, il parere si intende dato in senso favorevole.

Il parere non deve essere richiesto quando la nomina sia vincolata dalla designazione da parte di soggetti privati o pubblici non sottoposti al controllo del Governo.

Art. 4.

La pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina deve riportare nella premessa l'avvenuta esternazione del parere, con la succinta esposizione, in caso di parere sfavorevole, dei motivi che hanno indotto l'autorità emanante a disattenderlo.

Art. 5.

La Commissione di cui all'articolo 1, può — sentito l'interessato — proporre all'autorità che lo ha nominato la revoca della nomina, qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico sia rilevabile manifesta incapacità o non rispondenza alle direttive impartite dal Parlamento o dalle autorità competenti.